

Sommario

FAQ	2
Comunicazione necessaria per la pubblicazione	2
FAQ 1: Per i piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili i costi connessi all'acquisto di idrogeno?	2
FAQ 2: Sono ammissibili al CAPO III interventi di modifica di impianti di cogenerazione, considerandoli quindi come "macchinari"?	2
FAQ 3: Si chiede quali siano le differenze tra idrogeno verde, idrogeno a basse emissioni di carbonio e idrogeno rinnovabile.....	2
FAQ 4: Per presentare uno qualunque dei piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, è obbligatorio che il soggetto proponente sia un'impresa operante nei settori hard-to-abate?	3
FAQ 5: In riferimento all'aiuto massimo concedibile, come si interpreta al CAPO IV la locuzione "30M€ per impresa e per progetto"?	3

FAQ

Comunicazione necessaria per la pubblicazione

Le FAQ di seguito riportate sono oggetto di collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le indicazioni in esse riportate possono subire variazioni in esito alla decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, del TFUE.

FAQ 1: Per i piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Avviso pubblico, sono ammissibili i costi connessi all'acquisto di idrogeno?

R: Sì, l'idrogeno utilizzato nei test connessi all'esercizio del prototipo è un costo ammissibile come materiale impiegato nel progetto di ricerca e sviluppo. In tal caso sarà effettuata una valutazione di un esperto scientifico nominato da specifici albi che verificherà la correlazione dei consumi dei materiali, compreso l'idrogeno, nell'ambito della tempistica e degli obiettivi del progetto di ricerca e sviluppo.

FAQ 2: Sono ammissibili al CAPO III interventi di modifica di impianti di cogenerazione, considerandoli quindi come "macchinari"?

R: Sì. Così come indicato del decreto direttoriale 8 maggio 2023, n. 326, gli impianti di cogenerazione sono assimilabili a macchinari. Pertanto, gli interventi di modifica degli stessi affinché possano essere alimentati anche a idrogeno a basse emissioni di carbonio sono ammissibili nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) essere realizzati in assetto di autoconsumo dello stabilimento dell'impresa had-to-abate;
- b) essere qualificati come impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- c) avere una produzione prevalente di energia termica rispetto all'energia elettrica. Tale condizione è verificabile garantendo che il rendimento termico medio sia superiore al rendimento termico elettrico. Ai fini della predetta verifica, è conteggiabile come calore utile esclusivamente quello utilizzato nei processi industriali.

FAQ 3: Si chiede quali siano le differenze tra idrogeno verde, idrogeno a basse emissioni di carbonio e idrogeno rinnovabile.

R: L'idrogeno verde è l'idrogeno che rispetta le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 21 settembre 2022. Si tratta pertanto di idrogeno elettrolitico prodotto a partire da energia rinnovabile, senza alcuna distinzione tra le tipologie di fonti rinnovabili, e da energia prelevata dalla rete.

L'idrogeno a basse emissioni di carbonio è l'idrogeno verde i cui limiti emissivi sono verificati nel rispetto all'atto delegato GHG e nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal TFC Russia-Ucraina, così come declinato nel punto 1) dell'Allegato 4 all'Avviso. Ai fini dell'ammissibilità alla misura in questione e del calcolo del contenuto emissivo entro i limiti previsti dalla norma, i progetti di cui CAPO III non possono prevedere in alcun modo il blending con idrogeno prodotto con tecnologie diverse da quelle elettrolitiche.

L'idrogeno rinnovabile è l'idrogeno che rispetta sia le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del DM 21 ottobre 2022 (idrogeno verde prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile), sia quanto previsto dall'atto delegato RFNBO. Dal combinato disposto dei precedenti riferimenti normativi, ne consegue che:

- a) non sono ammissibili le fonti rinnovabili di origine biologica;
- b) l'energia prelevata dalla rete è ammissibile alle condizioni di cui al citato atto delegato e deve in tutti i casi essere munita di garanzia d'origine. La sola garanzia d'origine non è quindi condizione sufficiente per il rispetto di quanto previsto dall'atto delegato.

FAQ 4: Per presentare uno qualunque dei piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, è obbligatorio che il soggetto proponente sia un'impresa operante nei settori hard-to-abate?

R: No, in nessun caso è obbligatorio che il soggetto proponente sia un'impresa operante nei settori hard-to-abate. In particolare:

- a) per i piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), il soggetto proponente può essere un'impresa operante nei settori hard-to-abate o un provider tecnologico che produce macchinari a servizio dei hard-to-abate. Nei casi di progetti congiunti, il soggetto proponente è il soggetto capofila che può essere una qualunque impresa; è tuttavia necessario che nella compagine del raggruppamento sia presente almeno un'impresa operante nei settori hard-to-abate o un provider tecnologico che produce macchinari a servizio dei hard-to-abate. Inoltre, può essere presente anche un ente di ricerca;
- b) per i piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il soggetto proponente può essere un'impresa operante nei settori hard-to-abate o, nei casi di progetti congiunti, il soggetto proponente è il soggetto capofila che può essere una qualunque impresa. Nei casi di progetti congiunti, è tuttavia necessario che nella compagine del raggruppamento sia presente almeno un'impresa operante nei settori hard-to-abate che deve configurarsi come l'utilizzatore dell'idrogeno; inoltre, può essere presente un ente di ricerca;
- c) per i piani di decarbonizzazione industriale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), il soggetto proponente può essere una qualunque impresa o il soggetto capofila nei casi di progetti congiunti. In questo caso, non necessariamente deve essere presente un'impresa operante nei settori hard-to-abate. Si precisa tuttavia che l'idrogeno rinnovabile prodotto deve sostituire idrogeno grigio utilizzato nei settori hard-to-abate.

Nei casi di progetti congiunti, tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento devono sostenere degli interventi e detta condizione deve comportare la presentazione di distinti piani economici nel format di domanda.

FAQ 5: In riferimento all'aiuto massimo concedibile, come si interpreta al CAPO IV la locuzione "30M€ per impresa e per progetto"?

R: Con la locuzione "30M€ per impresa e per progetto" si intende che l'agevolazione massima concedibile per l'intero intervento di cui al CAPO IV può essere al massimo di 30M€ sia nel caso di progetti presentati da un solo soggetto proponente, sia nel caso di progetti congiunti presentati da più soggetti proponenti. La citata disposizione non pregiudica la presentazione di più progetti da parte dello stesso soggetto proponente, purché detti progetti non siano tra loro strettamente connessi funzionalmente ed economicamente.